



<b>BANDO</b>	<b>Contributi per interventi di rimboscimento nelle aree interne del Veneto colpite dalla tempesta Vaia.</b>
<b>Normativa di riferimento</b>	D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con Legge 12 dicembre 2019, n. 141, istitutivo di un Fondo per il rimboscimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne Decreto ministeriale MIPAAF del 29 settembre 2021, Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboscimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne
<b>Termini di presentazione delle domande</b>	<b>90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR</b>
<b>Risorse a bando</b>	128.000,00 euro.
<b>Beneficiari</b>	Imprese agricole e forestali proprietari o conduttori di aree forestali.
<b>Modalità di presentazione delle domande</b>	Telematica, mediante il Sistema informativo e le istruzioni operative rese disponibili dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)



9d4b4971



## Descrizione generale

### **1.1. Ambito di applicazione**

Il presente provvedimento attua il Decreto del 29 settembre 2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, volto a dettare condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne, istituito con l'art. 4bis del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 come convertito con Legge n. 141/2019.

### **1.2. Obiettivi**

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati ad incentivare interventi di rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali nelle aree interne colpite dalla tempesta Vaia.

### **1.3. Ambito territoriale di applicazione**

L'ambito di applicazione è rappresentato dalle aree forestali del Veneto, come definite agli articoli 3, commi 3 e 4 e all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ricadenti nelle aree interne definite dalla Strategia SNAI; si tratta di aree colpite dalla tempesta Vaia e ora interessate dall'infestazione di bostrico tipografo, nelle quali urgono interventi di ripristino del manto forestale.

I Comuni interessati dalla Strategia Aree Interne nei quali trova applicazione il presente bando sono:

- Nell'Unione Montana Agordina: Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, la Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino;
- Nell'Unione Montana del Comelico: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore;
- Nell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni: Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana e Rotzo.

## **2 Beneficiari degli aiuti**

### **2.1. Soggetti richiedenti**

Possono beneficiare del contributo le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e le imprese forestali di cui all'art. 3 comma 2 lettera q) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, singole o associate, che alla data di presentazione della domanda abbiano la disponibilità delle superfici forestali su cui intendono realizzare l'intervento in qualità di proprietari o titolari della gestione.

### **2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:

- a) risultare gestore delle superfici forestali oggetto dell'investimento in qualità di proprietario o possessore di altro titolo idoneo di conduzione;
- b) per le imprese agricole: avere la qualifica di IAP; per le imprese forestali essere iscritte all'Albo delle imprese forestali della Regione del Veneto, ai sensi della DGR n. 755/2021;
- c) aver costituito il fascicolo aziendale presso AVEPA (DGR n. 3758/2004) o aver provveduto al suo aggiornamento
- d) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e i medesimi



9d4b4971



- interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo;
- e) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000 € nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari
  - f) presentare una sola domanda per gli interventi previsti dal presente avviso;

### **3 Interventi e spese ammissibili**

#### **3.1. Descrizione interventi**

Nell'ambito degli interventi previsti dal D.M. 29 settembre 2021, ricadenti in superfici di cui agli articoli 3, commi 3 e 4 e all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, si intendono ammissibili le operazioni di rimboschimento in aree degradate e prive dell'originaria copertura arborea e arbustiva a causa di eventi estremi di natura biotica e abiotica, accompagnate ove necessario da azioni atte a favorire l'attecchimento delle piantine, quali interventi localizzati di assestamento del terreno, utilizzo di shelter, ecc...

#### **3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

Gli interventi ammissibili a contributo devono:

- essere realizzati nell'ambito territoriale di applicazione di cui al paragrafo 1.3 del presente bando;
- interessare una superficie minima di un ettaro, anche non accorpato;
- l'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all'applicazione del D.lgs. 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004, al Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs. n. 19/2021; DM 17 maggio 2022 Approvazione delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale.

#### **3.3. Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili:

- a. Spese, al netto dell'IVA, sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 3.1, debitamente documentate e quietanziate, conformi alle voci del Prezzario regionale agroforestale vigente o del prezzario della locale Camera di Commercio.
- b. Le spese per prestazioni di lavoro volontarie non retribuite sono ammissibili nei limiti del costo previsto nel Prezzario regionale agroforestale; il relativo importo non può eccedere la quota della spesa ammessa a carico del beneficiario.
- c. Spese generali, al netto di IVA, debitamente documentate e quietanziate, per le prestazioni tecniche (onorari di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.), nella misura massima del 10% delle spese ritenute ammissibili di cui alle precedenti lettere a. e b.

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative ad interventi per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili.

#### **3.4. Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. Spese non strettamente riferibili agli interventi di cui al paragrafo 3.1.
- b. Spese per l'acquisto di macchinari o attrezzature varie.
- c. L'IVA.
- d. Spese coperte da indennizzi eventualmente ricevuti o ricevibili nel quadro di regimi assicurativi sottoscritti per la copertura di danni o perdite dovuti ad eventi di natura analoga per le medesime



9d4b4971



superfici.

### 3.5. Termini per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, che coincidono con i termini per la richiesta di pagamento del saldo, sono 24 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

## 4 Pianificazione finanziaria

### 4.1. Risorse finanziarie a bando

Le risorse a bando per la concessione di contributi ammontano a 128.000,00 euro.

### 4.2. Aliquota del contributo

Per gli interventi ammessi è prevista l'erogazione di un contributo nella misura massima del 90% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili, documentati con fatture quietanzate o analoghi documenti probatori, fino ad un massimo di 50.000,00 € di contributo a domanda.

Il contributo è concesso secondo la regola "de minimis" ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013. Il contributo può essere cumulato con altri aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'art. 5 del suddetto regolamento.

## 5 Criteri di selezione

### 5.1. Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti:

CRITERI DI PRIORITA'	PUNTEGGI
Interventi ricadenti nei boschi di protezione diretta ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 52/1978, Legge forestale regionale	4
Interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RD n. 3267/1923	3
Interventi ricadenti in aree ZSC e ZPS della Rete Natura 2000 eseguiti in habitat forestali degradati o distrutti	2
Interventi richiesti da imprese aventi sede operativa nei Comuni classificati interamente montani dalla L.R. 25/2014 (vedi Allegato A alla legge medesima)	1

A parità di punteggio si considera quale elemento di preferenza la minore età anagrafica del titolare dell'impresa richiedente e nel caso di società del socio amministratore.

La mancata dichiarazione nella domanda dei punteggi di priorità richiesti comporta la non applicabilità degli stessi.

## 6 Presentazione della domanda

### 6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo



9d4b4971



La gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi del presente bando è assegnata all'AVEPA, in base all'art. 2 comma 3 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e s.m.i. di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti.

Il soggetto richiedente presenta la domanda di contributo all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (Avepa) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV del presente provvedimento.

La domanda è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da Avepa.

Le domande presentate oltre il termine sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella stabilita dal bando saranno dichiarate irricevibili.

Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. denominazione, codice fiscale e partita iva del richiedente;
- b. ubicazione dell'area forestale oggetto dell'intervento e indicazione del relativo titolo di conduzione;
- c. descrizione dell'intervento di ripristino secondo quanto previsto al paragrafo 3.1;
- d. entità della spesa e importo del contributo richiesto;
- e. indicazione dell'eventuale indennizzo assicurativo ricevuto sul bene danneggiato.

## **6.2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo**

Alla domanda di contributo sono allegati i seguenti documenti:

- a) Atto di assenso a presentare domanda e realizzare l'intervento, firmato dai soggetti titolari del diritto reale, in caso di superfici condotte in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, ecc.
- b) Per i consorzi e le associazioni di imprese, l'atto costitutivo e/o lo statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento;
- c) Progetto Definitivo redatto da un tecnico abilitato. Il progetto deve articolarsi come segue:
  - i. Progetto definitivo, comprensivo di computo metrico, che dovrà contenere una tabella nella quale viene riportato l'eventuale utilizzo di prestazioni volontarie;
  - ii. Elaborati (copia dei documenti digitali ovvero copia informatica conforme all'originale analogico o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: - corografia, - individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'investimento, estratto di mappa 1:2000, mappatura e perimetrazione della superficie oggetto di investimento - computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), - profilo longitudinale, - sezioni.
  - iii. Documentazione fotografica del sito.
- d) Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (VIA, VINCA, movimenti terra PMPF, ecc...), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia.

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera c) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa al punto d), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda.

La mancata presentazione della documentazione comprovante i punteggi implicherà la non attribuzione dei medesimi.

## **7. Ammissibilità e finanziamento delle domande**



9d4b4971



Entro il 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA conclude le istruttorie di ammissibilità e ne approva gli esiti con apposito atto. La concessione del contributo è disposta con atto di AVEPA, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui al paragrafo 5.1 del presente bando e tenuto conto dei criteri di preferenza.

Nel caso l'ultima domanda posta in posizione utile della graduatoria non possa essere completamente finanziata per carenza di fondi, al beneficiario è data facoltà di rinunciare al finanziamento, di accettarne la realizzazione pur con un contributo parziale ovvero di realizzarlo in forma ridotta, previa approvazione da parte di AVEPA nel rispetto dei requisiti e criteri disposti dal bando.

## **8. Pagamento del contributo**

### **8.1. Modalità e termini per il pagamento**

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione a saldo, su presentazione di apposita domanda.

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.5), in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da Avepa.

In caso di mancato rispetto della scadenza, si applica una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto. Se il ritardo è superiore ai 30 giorni, la domanda è considerata decaduta.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso, alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- a. fatture e relativi documenti attestanti i pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto);
- b. relazione tecnica finale, completa del computo metrico a consuntivo, redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, contabilità finale, planimetria, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori;
- c. copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA;
- d. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.

## **9. Varianti e subentro**

### **9.1. Varianti**

Non sono ammesse varianti alle voci di spesa ammissibili, come descritte al precedente paragrafo 3.3.

Sono ammissibili modifiche non sostanziali se rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 5% della spesa ammessa per l'operazione.



9d4b4971



Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, sono autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può chiedere ad AVEPA di esprimere un parere preventivo circa la variazione non sostanziale che si intende apportare all'intervento ammesso a finanziamento.

### **9.2. Variazione del soggetto richiedente o beneficiario**

a. Non è ammesso il subentro ad una domanda presentata, nel periodo antecedente la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando; in questo caso, la variazione del soggetto richiedente, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, al soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comporta la presentazione di una nuova domanda, che dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

b. Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando e il provvedimento di concessione, comporta la decadenza della domanda.

c. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica.

Qualora, invece, AVEPA accerti il difetto dei requisiti, comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

d. Nel caso in cui dopo, l'erogazione del saldo ma entro il periodo vincolativo di cui al punto 10, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, il cedente deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni e vincoli di cui al successivo paragrafo 10 assunti dal cedente, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

## **10. Impegni e Vincoli**

Il beneficiario si impegna a mantenere gli imboscamenti e le opere realizzate in buono stato manutentivo durante il periodo vincolativo come nel seguito definito.

Le opere oggetto di contributo non potranno essere distolte né essere destinate ad uso diverso da quello previsto per il periodo vincolativo di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del decreto di finanziabilità della domanda da parte di AVEPA.

Nel caso in cui, durante il periodo vincolativo, si riscontrasse il distoglimento, l'alienazione non contestuale ad un subentro autorizzato o l'uso delle opere oggetto di contributo diverso da quello previsto nel presente bando, AVEPA, fatte salve le cause di forza maggiore, provvederà ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso e il recupero degli importi liquidati.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;



9d4b4971



c. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante l'intervento realizzato.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.

L'indicazione della documentazione da produrre sarà fornita da AVEPA.

### **11. Controlli**

Il 100% delle domande è sottoposta ai controlli amministrativi a cura di Avepa, che esegue controlli in loco su un campione di almeno il 10% delle domande di liquidazione del saldo.

Gli interventi finanziati, una volta conclusi, potranno essere soggetti a controlli durante il periodo vincolativo, in base al piano di verifiche adottato da AVEPA.

### **12. Informativa trattamento dati personali**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico.

Il Responsabile esterno del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi previsti da leggi e regolamenti per adempimenti inerenti il presente bando.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alle disposizioni di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante della Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy> l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

### **13. Informazioni, riferimenti e contatti**

Regione del Veneto, Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico – UO Foreste e Selvicoltura,  
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia  
Tel. 041/2795478 – 5725 - 4153



9d4b4971



e-mail: [selvicoltura@regione.veneto.it](mailto:selvicoltura@regione.veneto.it)  
PEC: [disseseidrogeologico@pec.regione.veneto.it](mailto:disseseidrogeologico@pec.regione.veneto.it)  
Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/foreste>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova  
Tel. 049/7708711  
e-mail: [organismo.pagatore@avepa.it](mailto:organismo.pagatore@avepa.it)  
PEC: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)  
Sito internet: <http://www.avepa.it/>



9d4b4971

